

Civile Ord. Sez. 2 Num. 2576 Anno 2018

Presidente: MAZZACANE VINCENZO

Relatore: SABATO RAFFAELE

Data pubblicazione: 02/02/2018

ORDINANZA

sul ricorso 916-2014 proposto da:

MINERVINO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato
GIUSEPPE MARTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato
GIUSEPPE PORZIO;

- **ricorrente** -

contro

CASCARDO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUNGOTEVERE FLAMINIO 26, presso lo studio dell'avvocato
FRANCESCO GIGLIO, rappresentato e difeso dall'avvocato
MARGHERITA MARCIANO';

CALOMINO ADELE

nonché

- **controricorrente** -
- **intimata** -

avverso la sentenza n. 554/2013 del TRIBUNALE di PAOLA,

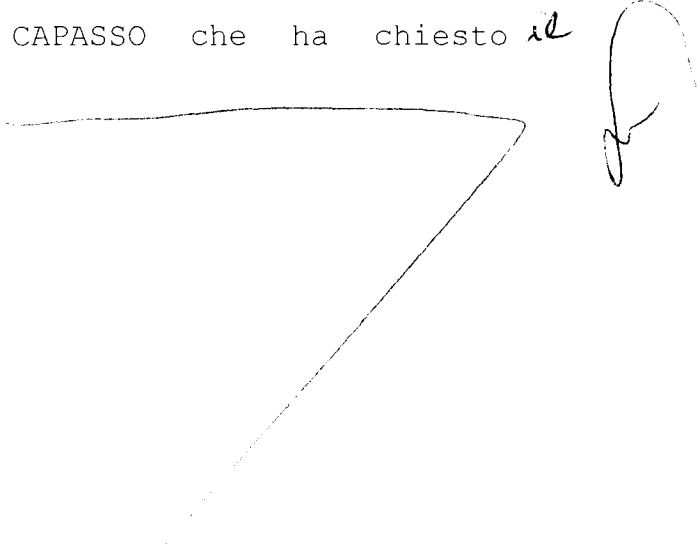
depositata il 19/07/2013;



3205/17

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere RAFFAELE
SABATO;

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale LUCIO CAPASSO che ha chiesto *il*
rigetto del ricorso.





12.12.2017 n. 11 916-14

Rilevato che:

1. Con sentenza depositata il 19/07/2013 il tribunale di Paola in composizione monocratica ha rigettato l'appello proposto da Adele Calomino e parzialmente accolto quello proposto da Luigi Cascardo avverso sentenza del giudice di pace di Paola, depositata il 14/12/2010, con cui essi erano stati condannati a rimborsare a Pasquale Minervino rispettivamente le somme di euro 237,69 e 627,50 quali spese legali che costui aveva pagato in eccesso rispetto alla quota millesimale di sua pertinenza all'esito di contenzioso promosso da Teresa Cascardo nei confronti del condominio "Dadà" in Paola, via Corrado Alvaro, che era rimasto contumace, ove il signor Minervino era intervenuto. Rilevato che il signor Minervino era tenuto a rispondere anche in proprio, quale interventore, al pari di altri due condomini intervenuti, il tribunale – accogliendo come detto il gravame di Luigi Cascardo – ha ridotto la somma da rimborsarsi da quest'ultimo a euro 231,00.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Pasquale Minervino sulla base di due motivi. Luigi Cascardo ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Non ha svolto difese Adele Calomino.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 1123 cod. civ. Lamenta che il tribunale abbia frainteso la nozione di obbligazione solidale rispetto a quella parziaria, calcolando l'ammontare della condanna in regresso dopo lo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



scomputo di una quota di spese propria dell'interventore. Essendo stati condannati in solido il condominio contumace e i tre condomini interventori, stante la natura intrinsecamente parziaria delle obbligazioni condominiali affermata da questa corte a sezioni unite, gli intervenuti, secondo il ricorrente, «rispondono dell'obbligazione in favore [della controparte del precedente giudizio] solo nei limiti della loro quota e senza duplicazioni rispetto al condominio rimasto contumace».

2. Il motivo è inammissibile. Il tribunale, all'esito della lite che ha visto contrapposto il condominio contumace e l'attrice Teresa Cascardo, ha condannato in solido (cfr. art. 97 cod. proc. civ.) alle spese il condominio contumace e i tre condomini interventori. Rettamente, dunque, confrontandosi con precedente giudicato affermativo del sussistere di un'obbligazione solidale, il tribunale di Paola, accogliendo motivo di appello, ha fatto applicazione anzitutto dell'art. 1298 cod. civ., secondo la quale norma nei rapporti interni tra i condebitori dell'obbligazione solidale ex art. 97 cod. proc. civ. la stessa si divide, non risultando nei soli interessi del condominio (cfr. art. 97 cit. per cui la statuizione giudiziale presuppone l'interesse "comune"), e ciò in parti uguali, se non risulta diversamente; indi, calcolate le parti (su cui non vi è questione in questa sede) il tribunale ha applicato l'art. 1299 cod. civ. che consente il regresso solo per la parte di ciascun condebitore. Ciò posto, è appena il caso di chiarire che, discutendosi di obbligazione solidale nascente dall'art. 97 cod. proc. civ., è improprio il riferimento operato dal ricorrente alle obbligazioni condominiali (affermate, *ratione temporis*, parziarie, almeno antecedentemente alla riforma dell'art. 63 secondo comma disp. att. cod. civ. ex art. 18, primo comma, l. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013), nozione questa che riguarda le obbligazioni del condominio e non un caso quale quello di specie, riferito a una condanna alle spese in una lite, nel quale il condomino



era intervenuto personalmente, con piena responsabilità degli oneri processuali.

3. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 91 e 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.: il tribunale adito per il regresso avrebbe "abusivamente modificat[o]" (così p. 9 e nuovamente p. 10) la statuizione in giudicato della precedente sentenza nella lite su iniziativa di Teresa Cascardo, "che per solidarietà intendeva solo il consentire al creditore di poter pretendere da ciascun debitore il pagamento dell'intero". L'abuso si sarebbe concretato nella modifica del criterio aritmetico (p. 10), introducendo il "frazionamento dell'obbligazione in quattro parti". Da altro punto di vista, ha lamentato l'erroneo governo delle spese da parte della sentenza impugnata, una prima volta per aver inserito anche Teresa Cascardo, condomina vittoriosa, nel computo dei debitori su cui ripartire la quota millesimale (i millesimi su cui si è calcolato la somma avrebbero dovuto essere non 1000, ma 769, detratti quelli di Teresa Cascardo), una seconda volta per aver compensato le spese del doppio grado fra Luigi Cascardo e il ricorrente.

4. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato in relazione alle diverse censure che esso congloba. Quanto alla doglianza - da ritenersi infondata - relativa alla presunta modificazione, poco perspicuamente anche definita abusiva, di una sentenza passata in giudicato, è d'uopo solo richiamare quanto innanzi già affermato in ordine al portato dell'art. 97 cod. proc. civ. e alla consequenzialità dell'applicazione, da parte della sentenza impugnata, degli artt. 1298 e 1299 cod. civ. Quanto, poi, alla censura in ordine alla presunta applicazione di millesimi erroneamente calcolati su base 1000 invece che su altra base indicata, la stessa è inammissibile, in quanto la parte ricorrente non si fa in alcun modo carico di indicare, e trascrivere in ricorso, gli atti di causa da cui il dato risulterebbe (ben potendo i 264 millesimi ascritti a Luigi Cascardo già tener conto dello



scomputo dei millesimi di Teresa Cascardo); ciò esime questa corte dal valutare l'inammissibilità da altri punti di vista, quali l'assenza di una falsa applicazione di una norma di diritto, parendo concretare la doglianza o una censura in fatto o un vizio deducibile in altre sedi processuali. Infine, quanto alla censura in ordine alla compensazione, la stessa è infondata, avendo la sentenza di merito motivato ex art. 92 cod. proc. civ. in ordine alla compensazione stessa come segue: "il parziale accoglimento del gravame proposto dal signor Cascardo giustifica la compensazione delle spese relative ai due gradi di giudizio nei rapporti tra l'appellante e il signor Minervino".

5. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Trattandosi di ricorso notificato dopo il 30/01/2013, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200 per esborsi ed euro 1.500 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 12 dicembre 2017.

Il presidente

(V. Mazzaqane)

- 4/4 -

oltre frontespizio

2/0

Il Funzionario Giudicante
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 02 FEB. 2018